



Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Determinazione aliquota 2015.

L'anno 2015, il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 09:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Biasutti Vanni	Sindaco	Presente
Casasola Andrea	Consigliere	Presente
Michelutto Manfredi	Consigliere	Presente
Galetti Davide	Consigliere	Presente
Gani Angelico	Consigliere	Presente
Colautto Daniele	Consigliere	Presente
Castellarin Daniele	Consigliere	Presente
Gigante Claudio	Consigliere	Presente
Concina Renzo	Consigliere	Assente
Bertoia Danilo	Consigliere	Presente
Bidin Simone	Consigliere	Presente
Pittacolo Patrizio	Consigliere	Presente
Zanon Flavio	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Francesca Finco.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Vanni Biasutti nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Richiamato:

- l'art. 44, comma 1, della Legge Regionale 9 gennaio 2006, n. 1, recante "Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia", come sostituito dall'art. 11, comma 20, della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 24, il quale stabilisce che "Gli enti deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione";
- l'art. 14, comma 42, della Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 27, secondo cui, in via straordinaria, per l'anno 2015 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della Deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8 del medesimo articolo 14, relativa al concorso di ogni singolo ente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;

Vista la nota a firma del Direttore del Servizio finanza locale – Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme – dd. 14/04/2015, ns. prot. 1717-A del 15/04/2015, con la quale si comunica che la deliberazione di cui all'articolo 14, comma 8 della L.R. n. 27 del 2014 è stata approvata nella seduta del 10 aprile 2015 e che pertanto, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione è fissato al 9 giugno 2015;

Dato atto che con Decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, del 18 maggio 2015 n. 836/AAL, il termine per l'approvazione, da parte dei Comuni e delle Province della Regione Friuli V.G., è stato prorogato al 31 luglio 2015;

Dato atto ancora che con Decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, del 20 luglio 2015 n. 974/AAL, il termine per l'approvazione, da parte dei Comuni e delle Province della Regione Friuli V.G., è stato differito al 30 settembre 2015;

Visto ancora i commi 31 e 32 dell'art. 14, della L.R. n. 27/2012 i quali prevedono che:

- co. 31: Gli enti locali del Friuli V.G. adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dell'esercizio successivo se:

a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio

b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio

- co. 32: Gli enti locali del Friuli V.G. possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente:

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato

b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità applicative del tributo o della tariffa

Premesso che con l'articolo 1, comma 639 e ss. della Legge 27/12/2013, n. 147, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'articolo 1, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i commi:

- comma 640, il quale prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;

- comma 669, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- comma 676, il quale prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- comma 677, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 679, lettera a) e b), della Legge 23/12/2014, n. 190, il quale prevede che:
 - a) il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
 - b) per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
 - c) per il 2014 e 2015, i limiti massimi e l'aliquota massima possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili;
- comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può superare l'1 per mille;
- comma 682, il quale dispone che il comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina la disciplina per l'applicazione della IUC e quindi anche nella sua componente TASI – tributo per i servizi indivisibili -, con particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni e dell'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- comma 683, il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ... le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e ci costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”*;

Visto e richiamato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, comprendente la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), come approvato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ed art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 2013, dal Consiglio Comunale con atto n. 16 del 28/08/2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 11/07/2015, con il quale si propone al Consiglio, come previsto e consentito dal comma 676 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 – stante l'equilibrio di bilancio che si garantisce anche senza tale entrata tributaria -, l'applicazione di aliquota TASI in misura pari 0 (zero) per tutte le fattispecie imponibili previste dalla norma;

Considerato che l'azzeramento dell'aliquota TASI non comporta riflessi negativi in termini di cassa;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale dispone che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto ancora l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, co. 15 del decreto legge n. 201 del 2011, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legge n. 446 del 1997;

Richiamato:

- l'art. 42, co. 2, lett. f) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi;
- l'art. 172, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi;

Visto:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- la L.R. 31/12/2012, n. 27;
- la Legge 27/12/2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" e in particolare l'articolo 1, commi 639 e ss.;
- la Legge 23/12/2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";

Acquisito:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 co. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, reso dal responsabile del servizio finanziario;
- il parere favorevole di cui all'art. 97, co. 2 del D.Lgs. 267/00 espresso dal segretario comunale;

PROPONE

Per le motivazioni indicate nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente richiamate

- 1) Di stabilire che per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della Legge 27/12/2013, n. 147, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è pari a 0 (zero) per tutte le fattispecie imponibili.
- 2) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 13, co. 15, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

Parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Ronchis, 24/07/2015

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Venuto Patrizia

Visto di conformità all'ordinamento giuridico

Il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 c. 2 del D. Lgs. 267/2000 attesta, in relazione al presente atto, la conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti.

Ronchis, lì 31/07/2015

Il Segretario Comunale
F.to Francesca FINCO

Parere di regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Ronchis, 24/07/2015

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Venuto Patrizia

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Uditi i seguenti interventi:

- Sindaco: "Il nostro obiettivo è quello di non appesantire il carico tributario dei cittadini anche se ciò purtroppo può andare a scapito di alcuni servizi";
- Cons. Colauto: "Propongo di adottare la riduzione dei tributi per coloro che si prestano a fare lavori di manutenzione sul patrimonio pubblico";

Visti i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano:

Presenti	n. 12
Assenti	n. 1
Votanti	n. 8
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 4 (Bertoia – Bidin – Pittacolo – Zanon)

DELIBERA

di approvare la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata.

^^

Con separata votazione (con voti favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 4 –Bertoia, Bidin, Pittacolo, Zanon- su presenti n. 12 e votanti n. 8 consiglieri),

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19 della L.R. 21/03, come sostituito dall'art. 17 c. 12 della L.R. 17/2004, stante l'urgenza di provvedervi in merito.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Vanni Biasutti

Il Segretario Comunale
F.to Francesca Finco

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 05/08/2015 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 20/08/2015.

Ronchis, lì 05/08/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigia Sbaiz

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05/08/2015 al 20/08/2015.

Ronchis, lì 21/08/2015

Il Responsabile della Pubblicazione

Comunicazione ai Capigruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 05/08/2015.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 31/07/2015.

Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 – deliberazione non soggetta a controllo.

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to Luigia Sbaiz

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Ronchis, lì

Il Responsabile